

REGOLAMENTO (UE) 2016/1785 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016**

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fosfuro di idrogeno gli LMR sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Per il cimoxanil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, aglio, cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine, broccoli, cavolfiori, piselli (freschi, con baccello), carciofi e porri. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'autorità ha concluso che riguardo agli LMR per uve da tavola, uve da vino, lattuga, spinaci, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), infusioni di erbe (essiccate, fiori) e luppolo, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole e semi di soia e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (3) Per i sali di fosfano e di fosfuro l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), tè, infusioni di erbe, cacao e spezie. Per i chicchi di caffè ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi e prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cimoxanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4355.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4325.

non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽¹⁾. Essa ha proposto una definizione dei residui e ha raccomandato di fissare gli LMR per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri. Per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais in chicchi, riso in chicchi, frumento in chicchi e luppolo l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per olive da tavola e olive da olio e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (11) Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 28 aprile 2017.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2015;13(12):4356.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) L'allegato II è così modificato:

- a) per le sostanze cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio sono aggiunte le seguenti colonne:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Cimoxanil	Sali di fosfano e di fosfuro [somma di generatori di fosfano e di fosfuro (sali di fosfuro pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]	Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			0,03 (*)
0110000	Agrumi	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)		
0120010	Mandorle dolci		0,09 (+)	
0120020	Noci del Brasile		0,09 (+)	
0120030	Noci di anacardi		0,09 (+)	
0120040	Castagne e marroni		0,09 (+)	
0120050	Noci di cocco		0,09 (+)	
0120060	Nocciole		0,09 (+)	
0120070	Noci del Queensland		0,09 (+)	
0120080	Noci di pecan		0,09 (+)	
0120090	Pinoli		0,09 (+)	
0120100	Pistacchi		0,1 (+)	
0120110	Noci comuni		0,09 (+)	
0120990	Altri		0,01 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130000	Pomacee	0,01 (*)	0,01 (*)	
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee	0,01 (*)	0,01 (*)	
0140010	Albicocche			
0140020	Ciliege (dolci)			
0140030	Pesche			
0140040	Prugne			
0140990	Altri			
0150000	Bacche e piccola frutta		0,01 (*)	
0151000	a) Uve	0,3 (+)		(+)
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) Fragole	0,01 (*)		(+)
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)		
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			(+)
0153990	Altri			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)		
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			(+)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzerruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)	0,01 (*)	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri			
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0220010	Aglione			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 (*)	0,03 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori	0,4		
0231020	Peperoni	0,01 (*)		
0231030	Melanzane	0,3		
0231040	Gombi	0,01 (*)		
0231990	Altri	0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,08		
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,4		
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)		
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		0,01 (*)	0,03 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251020	Lattughe	0,03 (+)		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 (*)		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 (*)		
0251050	Barbarea	0,01 (*)		
0251060	Rucola	0,01 (*)		
0251070	Senape juncea	0,01 (*)		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,01 (*)		
0251990	Altri	0,01 (*)		
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		0,01 (*)	0,03 (*)
0252010	Spinaci	1 (+)		
0252020	Portulaca/porcellana	0,01 (*)		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	0,01 (*)		
0252990	Altri	0,01 (*)		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)	0,015	0,06 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi		0,01 (*)	0,03 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,05 (*)		
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)		
0260030	Piselli (con baccello)	0,15		
0260040	Piselli (senza baccello)	0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260050	Lenticchie	0,01 (*)		
0260990	Altri	0,01 (*)		
0270000	Ortaggi a stelo		0,01 (*)	0,03 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)		
0270020	Cardi	0,01 (*)		
0270030	Sedani	0,01 (*)		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)		
0270050	Carciofi	0,01 (*)		
0270060	Porri	0,02		
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)		
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)		
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)		
0270990	Altri	0,01 (*)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,03 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)		0,03 (*)
0401000	Semi oleaginosi		0,05	
0401010	Semi di lino		(+)	
0401020	Semi di arachide		(+)	
0401030	Semi di papavero		(+)	
0401040	Semi di sesamo		(+)	
0401050	Semi di girasole		(+)	
0401060	Semi di colza		(+)	
0401070	Semi di soia		(+)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401080	Semi di senape		(+)	
0401090	Semi di cotone		(+)	
0401100	Semi di zucca		(+)	
0401110	Semi di cartamo		(+)	
0401120	Semi di borragine		(+)	
0401130	Semi di camelina/dorella		(+)	
0401140	Semi di canapa		(+)	
0401150	Semi di ricino		(+)	
0401990	Altri			
0402000	Frutti oleaginosi		0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,01 (*)		0,03 (*)
0500010	Orzo		0,05 (+)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,7 (+)	
0500030	Mais/granturco		0,7 (+)	(+)
0500040	Miglio		0,7 (+)	
0500050	Avena		0,05 (+)	
0500060	Riso		0,05 (+)	(+)
0500070	Segale		0,05 (+)	
0500080	Sorgo		0,7 (+)	
0500090	Frumento		0,05 (+)	(+)
0500990	Altri		0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)		0,15 (*)
0610000	Tè		0,02	
0620000	Chicchi di caffè		0,15	
0630000	Infusioni di erbe da		0,02	
0631000	a) Fiori	(+)		
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao		0,02	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,03 (*) (+)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,02	0,15 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		(+)	
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo			
1011020	Tessuto adiposo			
1011030	Fegato			
1011040	Rene			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1011990	Altri			
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo			
1012020	Tessuto adiposo			
1012030	Fegato			
1012040	Rene			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1012990	Altri			
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo			
1013020	Tessuto adiposo			
1013030	Fegato			
1013040	Rene			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1013990	Altri			
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo			
1014020	Tessuto adiposo			
1014030	Fegato			
1014040	Rene			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1014990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo			
1015020	Tessuto adiposo			
1015030	Fegato			
1015040	Rene			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1015990	Altri			
1016000	f) <i>Pollame</i>			
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo			
1017020	Tessuto adiposo			
1017030	Fegato			
1017040	Rene			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1017990	Altri			
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,15 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Cimoxanil

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0251020 Lattughe

0252010 Spinaci

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300000 LEGUMI DA GRANELLA

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri

0700000 LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren

Sali di fosfano e di fosforo [somma di generatori di fosfano e di fosforo (sali di fosforo pertinenti), determinata ed espressa come fosfano]

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120010 Mandorle dolci

0120020 Noci del Brasile

0120030 Noci di anacardi

0120040 Castagne e marroni

0120050 Noci di cocco

0120060 Noccioline

0120070 Noci del Queensland

0120080 Noci di pecan

0120090 Pinoli

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e di chiarimenti relativi alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120100 Pistacchi

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120110 Noci comuni

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo

0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030 Mais/granturco

0500040 Miglio

0500050 Avena

0500060 Riso

0500070 Segale

0500080 Sorgo

0500090 Frumento

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulla presenza di fosfano e di suoi prodotti di ossidazione in prodotti di origine animale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000 Tessuti provenienti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato

1012040	Rene
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990	Altri
1013000	c) Ovini
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990	Altri
1014000	d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1015000	e) Equidi
1015010	Muscolo
1015020	Tessuto adiposo
1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo

1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Equini
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
1050000	Anfibi e rettili
1060000	Animali invertebrati terrestri
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici

Somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 ottobre 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000	a) Uve
0151010	Uve da tavola
0151020	Uve da vino
0152000	b) Fragole
0153030	Lamponi (rossi e gialli)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0500030	Mais/granturco
0500060	Riso
0500090	Frumento
0700000	LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040	Barbaforte/rafano/cren»
----------------	--------------------------------

- b) la colonna relativa al fosforo di idrogeno è soppressa.
 - 2) L'allegato III è così modificato:
 - a) nella parte A le colonne relative alle sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri sono soppresse.
 - b) nella parte B la colonna relativa al fosforo di idrogeno è soppressa.
-